REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/84 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1984

che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un elemento essenziale per l'orientamento della politica agricola comune ; che è opportuno proseguire nel 1985 e nel 1987 l'attuazione del programma statistico di indagini della Comunità economica europea che prevede una serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole, le ultime delle quali sono state condotte in conformità dei regolamenti (CEE) n. 218/78 (3) e (CEE) n. 449/82 (4) ;

considerando che detta evoluzione non può essere esaminata a livello comunitario se non si dispone di dati comparabili per tutti gli Stati membri ; che, di conseguenza, occorre proseguire gli sforzi di armonizzazione avviati in precedenza ;

considerando che occorre conseguire gli obiettivi prefissi riducendo il più possibile il lavoro a carico degli Stati membri e della Commissione ;

considerando che è quindi opportuno mantenere, salvo alcune modifiche secondarie, tanto le caratteristiche e le definizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 449/82 e dalla decisione 83/461/CEE (5) quanto lo schema comunitario del programma di tabelle, il codice uniforme e le modalità di trascrizione dei dati su nastro magnetico, stabiliti dalla decisione 83/460/CEE (6) ;

considerando che, per garantire un'analisi uniforme dei risultati ottenuti e per soddisfare le esigenze di informazione della Comunità in questo settore, occorre un coordinamento da parte dell'Istituto statistico delle Comunità europee ;

considerando che, per agevolare l'applicazione del presente regolamento, occorre mantenere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE (7),

(1) GU n. C 60 del 2. 3. 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 161.
(3) GU n. L 35 del 4. 2. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 100.
(6) GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 24.
(7) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri, nel quadro del programma statistico di indagine della Comunità economica europea eseguono indagini sulla struttura delle aziende agricole situate nel loro territorio, in appresso denominate « indagini », che si riferiscono rispettivamente nell'annata agraria corrispondente al raccolto del 1985 e all'annata agraria corrispondente al raccolto del 1987.

Articolo 2

Le indagini, condotte in una o più fasi, sono eseguite in forma di indagini generali o per campione nel periodo compreso rispettivamente tra il 1° dicembre 1984 e il 1° marzo 1986 e tra il 1° dicembre 1986 e il 1° marzo 1988.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

a) « azienda agricola » : un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli ;

b) « superficie agricola utilizzata » : l'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

Articolo 4

Il campo d'osservazione delle indagini comprende :

a) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro ;

b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore ad un ettaro, purché esse producano in una certa misura per la vendita o la loro unità di produzione superi determinati limiti fisici.

Articolo 5

1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie è rilevata a parte, fuori della superficie agricola utilizzata.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le informazioni raccolte corrispondano alle caratteristiche elencate nell'allegato. Le definizioni relative alle caratteristiche sono stabilite dalla decisione 83/461/CEE, le eventuali modifiche sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

2. Qualora nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per alcuni Stati membri sia stato stabilito il reddito lordo standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche elencate nell'allegato, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per applicare detto reddito lordo standard.

Articolo 7

Gli Stati membri che eseguono indagini per campione prendono, per quanto possibile, le misure necessarie al fine di garantire — per le esigenze della Comunità — risultati quanto più attendibili per i vari livelli d'aggregazione previsti all'articolo 8, lettere b) e c).

Articolo 8

In vista delle indagini gli Stati membri :

a) predispongono questionari atti alla raccolta dei dati di cui all'articolo 6 ;

b) controllano e, se del caso, rettificano le informazioni raccolte ed elaborano i risultati di ciascuna indagine a livello nazionale e regionale in forma di tabelle articolate secondo uno schema comunitario. Il programma di tabelle è definito secondo la procedura di cui all'articolo 12 ;

c) ad eccezione dei Paesi Bassi, forniscono i risultati dell'indagine in forma di tabelle, ripartendoli per « zone agricole svantaggiate », ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE (1), e per « zone di montagna », ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo. La Commissione, congiuntamente con lo Stato membro interessato, decide sui raggruppamenti di dette zone ;

d) trascrivono su nastro magnetico i risultati in forma di tabelle di cui alle lettere b) e c), secondo uno schema uniforme per tutti gli Stati membri. Lo schema uniforme e le norme dettagliate relative alla trascrizione dei risultati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12 ;

e) controllano, e se del caso, correggono i risultati in forma di tabelle e trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i nastri magnetici di cui alla lettera d), in una o più consegne, entro rispettivamente il 1° marzo 1987 e il 1° marzo 1989. Qualora uno Stato membro non sia in grado di trasmettere tutti i risultati in forma di tabelle entro i suddetti termini, esso ne informa la Commissione.

 Previ contatti bilaterali tra la Commissione e lo Stato membro interessato, vengono fissati nuovi termini per la trasmissione ; se i ritardi sono notevoli la Commissione fissa un nuovo termine secondo la procedura di cui all'articolo 12 ;

f) forniscono, se necessario, alla Commissione qualsiasi informazione da essa eventualmente richiesta riguardo all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Articolo 9

I risultati di cui all'articolo 8, lettere b) e c), ed all'articolo 11 sono comunicati all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma che non consenta l'identificazione delle aziende.

Articolo 10

La Commissione provvede :

a) all'aggregazione a livello comunitario dei dati di cui all'articolo 8, lettera d), a cura dell'Istituto statistico delle Comunità europee ;

b) alla diffusione dei risultati dell'indagine, in collaborazione con gli Stati membri ; la diffusione avviene entro sei mesi dalla trasmissione dei risultati definitivi da parte di tutti gli Stati membri.

Articolo 11

1. Per le esigenze comunitarie al programma di cui all'articolo 8 si possono aggiungere, secondo la procedura di cui all'articolo 12, ulteriori tabelle o livelli geografici, sempre che presentino un carattere di attendibilità statistica sufficiente ; in ta caso, dev'essere preso in considerazione l'onere finanziario che ne deriva per gli Stati membri.

2. Qualora la Commissione intraprenda studi supplementari, gli Stati membri forniscono, se necessario e nella misura del possibile, le informazioni da essa richieste ; a tal fine, viene concluso un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato, per garantire in particolare il rispetto del segreto statistico.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

Articolo 12

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica, in appresso denominato « comitato », è investito della questione dal suo presidente, per iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione trattata. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta i provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio. In questo caso la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'attuazione dei provvedimenti da essa decisi.

Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LENGAGNE

ALLEGATO

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

A. **Ubicazione geografica dell'azienda**

01 Regione

02 Zona svantaggiata — sì/no

a) Zona montana — sì/no

B. **Personalità giuridica e gestione dell'azienda** (nel giorno dell'indagine)

01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una persona fisica ? — sì/no

02 Se sì, il responsabile giuridico ed economico (il conduttore) è nello stesso tempo anche capo azienda ? — sì/no

C. **Sistema di conduzione** (rispetto al conduttore)

Superficie agricola utilizzata : — ha/a

01 in proprietà /

02 in affitto /

03 a mezzadria o ad altre forme di conduzione /

D. **Seminativi**

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) :

01 Frumento tenero e spelta /

02 Frumento duro /

03 Segala /

04 Orzo /

05 Avena /

06 Granturco /

07 Riso /

08 Altri cereali /

09 Legumi secchi (comprese le sementi e i miscugli di legumi secchi e cereali) /

10 Patate (comprese le patate primaticce da semina /

11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) /

12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi) /

13 Piante industriali (comprese le sementi di piante erbacee da semi oleosi ; escluse le sementi di piante tessili, luppolo, tabacco ed altre piante industriali) di cui :

a) tabacco /

b) luppolo (1) /

c) cotone (2) /

d) altre piante da semi oleosi e piante tessili e altre piante industriali : /

i) altre piante da semi oelosi o piante tessili (3) /

ii) altre piante industriali (3) /

(1) Facoltativo per la Grecia.
(2) Facoltativo, tranne che per la Grecia.
(3) Facoltativo.

	ha/a
Legumi freschi, meloni, fragole :	
14 — in piena aria, di cui :	
a) in coltivazione di pieno campo	 /
b) in orti stabili o industriali	 /
15 — sotto vetro	 /
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) :	
16 — in piena aria	 /
17 — sotto vetro	 /
18 Piante foraggere :	 /
a) erbai temporanei	 /
b) altre	 /
19 Sementi e piantine per seminativi (escluse le sementi di cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)	 /
20 Altre coltivazioni per seminativi	 /
21 Terreni a riposo	 /
E. Orti familiari	
F. Prati permanenti e pascoli (1)	
01 Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri	 /
02 Pascoli magri	 /
G. Coltivazioni permanenti	
01 Frutteti e piantagioni di bacche :	 /
a) frutta fresca, comprese le bacche (2)	 /
b) frutta a guscio (2)	 /
02 Agrumeti	 /
03 Oliveti	 /
04 Vigneti, di cui per la normale produzione di :	 /
a) vino di qualità	 /
b) altri vini	 /
c) uva da tavola	 /
d) uva passa (2)	 /
05 Vivai	 /
06 Altre coltivazioni permanenti	 /
07 Coltivazioni permanenti sotto vetro (3)	 /
H. Altre superfici	
01 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali od altre e che non entrano nell'avvicendamento)	 /

(1) L'Italia e la Grecia possono fondere la rubrica 01 con la rubrica 02.
(2) Facoltativo, tranne che per la Grecia.
(3) Facoltativo per la Grecia.

	ha/a
02 Superficie boscata :	 /
a) non commerciale (1)	 /
b) commerciale (1)	 /
e/o :	
c) latifogli (1)	 /
d) conifere (1)	 /
e) misti (1)	 /
03 Alte superfici (aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.) (2)	 /

I. **Coltivazioni successive, funghi, irrigazione, serre**

01 Coltivazioni successive secondarie non foraggere (escluse le coltivazioni degli orti stabili e quelle sotto vetro) (3)	 /
02 Funghi (4)	 /
03 Superfice irrigata (5)	 /
04 Superficie coperta da serre (4)	 /

J. **Consistenza del bestiame :** (al) (data da fissare)

	Numero di capi
01 Equini (5)	
Bovini :	
02 di meno di 1 anno	
a) maschi (1)	
b) femmine (1)	
da 1 anno a meno di 2 anni	
03 Maschi	
04 Femmine di 2 anni e più :	
05 Maschi	
06 Giovenche	
07 Vacche da latte	
08 Altre vacche	
Ovini e caprini :	
09 Ovini (di tutte le età)	
a) pecore che hanno partorito	
b) altri ovini	
10 Caprini (di tutte le età) (6)	
a) femmine da riproduzione (7)	
b) altri caprini (7)	

(1) Facoltativo.
(2) Il Regno Unito e l'Irlanda possono fondere la rubrica 03 con la rubrica 01.
(3) Negli Stati membri in cui riveste importanza, questa voce può essere suddivisa in più coltivazioni.
(4) Facoltativo per la Repubblica federale di Germania.
(5) Facoltativo per il Regno Unito.
(6) Facoltativo per la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda e il Regno Unito.
(7) Facoltativo, tranne che per la Grecia.

	Numero di capi
Suini :	
11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	
12 Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg	
13 Altri suini	
Pollame :	
14 Polli da carne	
15 Galline da uova	
16 Altro pollame (anatre, tacchini, oche e faraone)	
17 Conigli femmine che hanno partorito (1)	
	Numero di alveari
18 Api (1)	
19 Altro bestiame (1)	sì/no

L. **Manodopera agricola** (negli ultimi *12 mesi* precedenti il giorno dell'indagine)

	Lavoro prestato nell'azienda (2) espresso in % del lavoro annuo di una persona a tempo pieno				
	> 0 — < 25	25 — < 50	50 — < 75	75 — < 100	100
01 a) Conduttore					
02 Coniuge che lavora nell'azienda					
03 Altri membri della famiglia del conduttore		Numero di persone			
04 Manodopera non familiare occupata regolarmente					

	≤ 24	25—34	35—44	45—54	55—64	65 e più
01 b) Età del conduttore (anni) — fare una crocetta —						

01 c) Sesso del conduttore — fare una crocetta —

Uomo ☐

Donna ☐

Manodopera non familiare occupata non regolarmente :

05 e 06 Numero di equivalente giornate di lavoro a tempo pieno prestate nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine. ☐

(1) Facoltativo.
(2) Esclusi i lavori domestici.

07 Il conduttore svolge un'altra attività lucrativa :

— come occupazione principale ?
— come occupazione secondaria ?

— fare una crocetta secondo il caso —

08 Il coniuge del conduttore che lavora nell'azienda svolge un'altra attività lucrativa (1) :

— come occupazione principale ?
— come occupazione secondaria ?

— fare una crocetta secondo il caso —

09 Gli altri membri della famiglia del conduttore che lavorano nell'azienda svolgono un'altra attività lucrativa (1) (2) :

— come occupazione principale ?
— come occupazione secondaria ?

— indicare il numero di persone —

10 Numero totale di giornate di lavoro agricolo a tempo pieno equivalente non comprese nelle rubriche da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non assunte direttamente dalla stessa (per esempio : dal personale di imprese di lavori in appalto) (3).

Indicare il numero di equivalente giornate di lavoro a tempo pieno durante i 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine (4) (5).

(1) Facoltativo per i Paesi Bassi, previa trasmissione di una valutazione globale relativamente a questa caratteristica.
(2) Facoltativo per la Danimarca.
(3) Facoltativo per la Repubblica federale di Germania e per la Grecia.
(4) Facoltativo per gli Stati membri che sono in grado di fornire, per questa caratteristica, una valutazione globale a livello nazionale.
(5) Il Regno Unito è autorizzato a trasmettere queste informazioni nell'equivalente di settimane lavorative.